

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

“GIOVANNI PAOLO II”

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA

IN ACQUISTO DI N. 1 AMBULANZA

Allegato IV - Schema di Contratto

Schema di Contratto per la fornitura di una ambulanza di soccorso

TRA

L'IRCCS Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari , con sede in _____ in persona del _____, (nel seguito per brevità anche “IRCCS”);

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO

- a)** che l' IRCCS., per le proprie necessità istituzionali ha esperito specifica procedura negoziata intesa all'individuazione del Fornitore di n° 1 (una) autoambulanza di soccorso;
- b)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario in via definitiva e, per l'effetto, si è obbligato a fornire i beni ed a prestare i servizi oggetto del presente Contratto (d'ora in avanti “Contratto”) ed eseguire le prestazioni da esso derivanti direttamente a favore di questo IRCCS, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabilite nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nonché negli atti e documenti ivi richiamati;
- c)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- d) che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, nonché nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
 - a) **Amministrazione aggiudicatrice/contraente:** l'IRCCS Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari.;
 - b) **Contratto:** il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - c) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - d) **Parti:** Fornitore e Amministrazione Contraente;
 - e) **Servizi:** i servizi connessi di consegna, assistenza tecnica e di assistenza allestimenti;
 - f) **Offerta Tecnica:** il documento presentato in sede di gara dall'aggiudicatario di cui all'Allegato A;
 - g) **Offerta economica:** il documento presentato in sede di gara dall'aggiudicatario di cui all'Allegato B;
 - h) **Capitolato Tecnico:** il documento Allegato al disciplinare di gara.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi Allegati, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'acquisto di n° 1 (una) autoambulanza di soccorso da parte dell'Amministrazione contraente, nonché alla prestazione dei Servizi in favore della medesima Amministrazione all'atto di emissione dell'ordine di fornitura.

2. Il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente a fornire i Beni, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare in favore della medesima i Servizi di cui al precedente comma.

Articolo 4

Conclusione del Contratto

Il rapporto di fornitura si costituisce con la stipula del presente Contratto tra le Parti che dovrà avvenire a seguito dalla comunicazione formale di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 5

Esecuzione del Contratto

Il Contratto dovrà essere eseguito dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente secondo le modalità indicate all'art. 7, lett. b) e c).

Articolo 6

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei Beni e dei Servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarati nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. A tal fine il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o

compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici e/o locali dell'Amministrazione contraente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con le stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione contraente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione contraente o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) fornire l' autoambulanza presso la sede dell'Amministrazione contraente, ovvero altra sede da questa eventualmente indicata, nonché ad erogare i Servizi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione di dette prestazioni secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara;
 - b) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione *ex art.* 1476, comma 3, c.c., nonché la conformità della autoambulanza alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta Tecnica;

- c) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti da difetti dei Beni forniti;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione contraente;
- e) non opporre all'Amministrazione contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei Beni oggetto della fornitura o dei Servizi;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 9

Consegna e verifica dei Beni

1. Per l'esecuzione della fornitura dell'autoambulanza oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Beni in questione con le modalità stabilite nel presente Contratto, nonché nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara.
 - In ogni caso la consegna dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla emissione dell'ordine, presso la sede dell'Amministrazione contraente. La

validità di detti termini si intende confermata anche nell'ipotesi in cui l'ordinativo venga inoltrato anche a mezzo fax.

2. All'atto della consegna, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente nel quale dovrà essere indicato: la data di ricezione dell'ordine di fornitura, la data dell'avvenuta consegna, l'elenco delle apparecchiature in dotazione all'ambulanza.
3. Successivamente alla consegna, l'autoambulanza fornita verrà sottoposta, entro e non oltre cinque giorni lavorativi, a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.
4. Il collaudo è inteso quale verifica, per l'autoambulanza fornita e per le apparecchiature in dotazione, di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel Capitolato Tecnico; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l'autoambulanza e le apparecchiature fornite in dotazione risulteranno conformi e correttamente funzionanti.
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.
In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura consegnata.
7. In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire l'autoambulanza e/o modificarla e/o sostituire parti di essa (incluse le attrezzature e gli accessori) entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 10

Servizi e livelli di servizio

1. Con la fornitura dell'autoambulanza il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi indicati nell'oggetto della presente Convenzione, meglio descritti e alle modalità e condizioni stabilite nel Capitolato tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga ad istituire e rendere operativa, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla stipula del presente Contratto, almeno un punto di assistenza convenzionato con il medesimo (di seguito "Centri di servizio") presso i quali l'Amministrazione contraente potrà far eseguire gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione meccanica, di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento che si renda necessario. L'avvenuta esecuzione di tale adempimento dovrà essere comunicata, a pena di revoca dell'aggiudicazione, all'Amministrazione a mezzo raccomandata a/r entro il predetto termine perentorio.
3. Il servizio di assistenza tecnica di cui al precedente comma, nonché quello di assistenza allestimenti dovrà essere prestato per un periodo di 3 (tre) anni, a partire dalla data di accettazione della fornitura, con le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, ivi compreso il rispetto dei livelli di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. Il Fornitore renderà noto alla data di stipula del presente Contratto, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail) del Responsabile del Servizio (di seguito descritto) e la ragione sociale, l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax, del centro di assistenza di cui al Capitolato Tecnico.

Articolo 11

Supervisione e controllo

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto sono svolte dall'Amministrazione contraente, alla quale è demandata anche l'applicazione delle penali stabilite.

Articolo 12

Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione all'acquisto dell' autoambulanza è, così come risulta dal Verbale di Aggiudicazione, di Euro
2. Il prezzo di acquisto dell'autoambulanza è comprensivo della prestazione dei servizi di consegna, assistenza tecnica ed assistenza allestimenti, formazione operatori.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e che gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel presente contratto, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato del saggio marginale del 7 %.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.
2. In ogni caso, la fattura relativa alla fornitura dell'ambulanza non potrà essere emessa prima della data di accettazione della fornitura, coincidente con l'esito positivo del collaudo.
3. Gli importi dovuti al fornitore relativi al servizio di assistenza tecnica verranno corrisposti in sei rate semestrali costanti anticipate, a partire dalla data del collaudo con esito positivo.
4. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio del Bene consegnato, ovvero il periodo di assistenza tecnica di riferimento, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.
5. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro i termini di pagamento proposti in sede di gara, a far tempo dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso _____, IBAN_____.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall'Amministrazione contraente.

Articolo 14

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dell'autoambulanza, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladue) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione

dei Beni non conformi, a seguito del collaudo di cui al precedente articolo 9, comma 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladue) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico nella costituzione e operatività del centro di servizio, nonché nella comunicazione della ragione sociale, indirizzo, numeri telefonici e di fax dei centri di assistenza, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladue) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico per l'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e di manutenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere, a richiesta dell'Amministrazione contraente, una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladue) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 15

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ (_____), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazione contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione contraente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la singola Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 16

Proprietà dei Beni

1. Con riferimento al Bene acquistato, l'Amministrazione contraente acquisisce la proprietà dell'autoambulanza dalla data di accettazione della fornitura. Prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni relativi ai Beni forniti, durante il trasporto e la sosta presso le strutture

dell'Amministrazione contraente e/o quelle indicate all'atto di emissione dell'ordine, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima qualora le perdite, furti e danni siano ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 17

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/1996 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

Articolo 18

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto (ad eccezione di quanto previsto al successivo comma per l'obbligo di consegna) – ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative tassativamente indicate nel Capitolato Tecnico – che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nonché difformità tra le caratteristiche della autoambulanza fornita e quella dichiarate nell'offerta;
- d) ritardo superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi nella consegna delle ambulanze rispetto al tempo massimo di consegna;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente, ai sensi del precedente articolo 14;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
- g) negli altri casi di cui agli articoli 13 (Fatturazione e pagamenti), 17, comma 5 (Riservatezza), 21, comma 2 (Divieto di cessione del contratto).

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, a causa del cattivo funzionamento dei beni forniti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione contraente, e dei terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione Contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per l'Amministrazione Contraente, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20

Subappalto

1. Il Fornitore, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 188 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. , potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali:

.....
.....
e potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:

.....
.....

Il Fornitore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno 20(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara.
5. Valgono, in ogni caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

Articolo 21

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti

gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23

Responsabile del Servizio

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 24

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 25

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/1996 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verrà effettuato per l'esecuzione del Contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata legge, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 della legge 675/1996.

Articolo 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 26

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

_____, li _____

L’IRCCS

Il Fornitore

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 – Esecuzione del contratto
Articolo 6 – Condizioni della fornitura
Articolo 13 – Fatturazioni e pagamenti
Articolo 14 – Penali
Articolo 15 – Cauzione
Articolo 18 – Risoluzione
Articolo 24 – Foro competente

_____, li _____

Il Fornitore
